



PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2014/2228(INI)

7.4.2015

PARERE

della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulle raccomandazioni alla Commissione europea in materia di negoziati relativi al partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (2014/2228(INI))

Relatore per parere: Jan Philipp Albrecht

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- viste le direttive di negoziato del Consiglio per il partenariato transatlantico su commercio e investimenti fra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America,
 - vista la sua risoluzione del 23 maggio 2013 sui negoziati dell'UE con gli Stati Uniti d'America in materia di scambi commerciali e investimenti¹, in particolare il paragrafo 13,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni²,
- A. considerando l'obbligo dell'Unione di attenersi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), compreso l'articolo 8 sul diritto alla protezione dei dati personali, e all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sullo stesso diritto fondamentale, quale pilastro fondamentale del diritto primario dell'Unione che deve essere pienamente rispettato da tutti gli accordi internazionali;
- B. considerando che l'Unione è vincolata, a norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), tra l'altro, a rispettare i valori della democrazia e dello Stato di diritto;
- C. considerando che l'Unione è vincolata, a norma degli articoli 20 e 21 della Carta, a rispettare i principi dell'uguaglianza davanti alla legge e della libertà dalla discriminazione;
- D. considerando che sia l'articolo 1 che l'articolo 10, paragrafo 3, del TUE stabiliscono che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini; che la trasparenza e il dialogo aperto tra le parti, inclusi i cittadini, sono della massima importanza durante i negoziati, nonché nella fase di attuazione; che il Parlamento sostiene la richiesta del Mediatore europeo a favore di un approccio trasparente;
- E. considerando che i negoziati in corso sugli accordi commerciali internazionali, compresi il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) e l'accordo sugli scambi di servizi (TiSA), riguardano anche i flussi internazionali di dati, escludendo completamente la riservatezza e la protezione dei dati, che saranno discussi parallelamente nel quadro del Safe Harbor USA-UE e dell'accordo quadro sulla protezione dei dati USA-UE;
- F. considerando che, nel settimo ciclo di negoziati per il TTIP, i negoziatori statunitensi hanno proposto un progetto di capitolo sul commercio elettronico; che tale progetto non è disponibile per i membri del Parlamento europeo; che il progetto di testo fornito dagli Stati Uniti sul commercio elettronico nel contesto dei negoziati TiSA comprometterebbe

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0227.

² Testi approvati, P7_TA(2014)0230.

le norme e le garanzie dell'UE in materia di trasferimento di dati personali verso paesi terzi; che il Parlamento si riserva il diritto di esprimere il proprio parere dopo aver consultato qualsiasi eventuale proposta di testo futura e progetto dell'accordo TTIP;

G. considerando che in seno a una zona di libero scambio i cittadini provenienti da una delle parti contraenti devono godere di un accesso agevolato all'insieme del territorio rientrante nella zona in questione;

H. considerando che la maggior parte degli Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali; che diversi Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; che diversi Stati membri dell'UE e gli Stati Uniti sono membri del Gruppo d'azione finanziaria sul riciclaggio di capitali;

1. rivolge alla Commissione le seguenti raccomandazioni:

- a) assicurare che l'accordo garantisca il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di diritti fondamentali attraverso l'inserimento di una clausola sui diritti umani giuridicamente vincolante e sospensiva come parte standard degli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi;
- b) ricordare che l'approvazione da parte del Parlamento europeo all'accordo TTIP definitivo potrebbe essere compromessa finché non si abbandoneranno del tutto le attività di sorveglianza di massa generalizzata e finché non si troverà una soluzione adeguata alla questione dei diritti alla riservatezza dei dati dei cittadini dell'Unione, che preveda anche strumenti di ricorso giudiziario e amministrativo, come menzionato al paragrafo 74 della risoluzione del Parlamento europeo sopra menzionata del 12 marzo 2014;
- c) adottare immediatamente misure per garantire che siano attuate in particolare le raccomandazioni relative allo sviluppo di una strategia europea per l'indipendenza informatica e di una strategia informatica dell'UE, espresse nella risoluzione del Parlamento europeo sopra menzionata del 12 marzo 2014;
- d) inserire nell'accordo, in via prioritaria, una clausola indipendente orizzontale, completa e inequivocabile, basata sull'articolo XIV dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), che esoneri totalmente dall'accordo il quadro giuridico dell'UE in vigore e futuro sulla protezione dei dati personali, senza alcuna condizione che ne preveda la coerenza con altre parti del TTIP, e garantire che l'accordo non precluda l'applicazione delle eccezioni in materia di prestazione dei servizi compatibili con le pertinenti norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (articoli XIV e XIV bis del GATS);
- e) garantire che i dati personali possano essere trasferiti al di fuori dell'Unione solo se le disposizioni sui trasferimenti dei paesi terzi nelle leggi dell'UE sulla protezione dei dati vengono rispettate; negoziare in merito a disposizioni che riguardino il flusso dei dati personali, a condizione che venga garantita e rispettata la piena applicazione delle norme dell'UE sulla protezione dei dati;

- f) garantire che il progetto di capitolo sul commercio elettronico proposto dai negoziatori statunitensi nel settimo ciclo di negoziati sul TTIP non sia accettato come base per i negoziati se dovesse contenere condizioni analoghe al progetto di capitolo degli Stati Uniti sul commercio elettronico nei negoziati TiSA; opporsi al progetto di capitolo degli Stati Uniti sul commercio elettronico nei negoziati TiSA per quanto concerne i dati personali; garantire una conclusione positiva dei negoziati sul Safe Harbor e sull'accordo quadro sulla protezione dei dati;
- g) ricordare che le norme dell'UE in materia di trasferimento di dati personali possono vietare il trattamento di tali dati nei paesi terzi, se non soddisfano gli standard di adeguatezza dell'UE; insistere affinché qualsiasi requisito che riguardi la localizzazione di apparecchiature e stabilimenti di elaborazione dati sia conforme alle norme dell'UE in materia di trasferimenti dei dati; cooperare con gli Stati Uniti e altri paesi terzi nell'ambito delle sedi adeguate al fine di adottare norme di protezione dei dati elevate in tutto il mondo, in particolare nel quadro del Safe Harbor e dell'accordo quadro sulla protezione dei dati;
- h) garantire che le decisioni in materia di conflitti giuridici sui diritti fondamentali siano adottate solo da tribunali ordinari competenti; garantire che le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato (ISDS) non impediscano l'accesso equo alla giustizia o minino la democrazia;
- i) tenere pienamente conto della necessità di assicurare la trasparenza e la responsabilità nei negoziati durante l'intero processo e rispettare l'obbligo, conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, la cui natura statutaria è stata recentemente confermata da una sentenza della Corte di giustizia dell'UE¹, di tenere il Parlamento pienamente informato in via immediata in tutte le fasi dei negoziati; garantire l'accesso del pubblico ai pertinenti documenti negoziali di tutte le parti, ad eccezione di quelli che sono da tenere riservati caso per caso con una chiara giustificazione pubblica della misura in cui l'accesso alle parti non divulgate del documento in questione è suscettibile di pregiudicare in modo specifico ed effettivo gli interessi tutelati dalle eccezioni, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²; garantire che l'accordo non pregiudichi in nessun modo le disposizioni giuridiche dell'UE o degli Stati membri in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali;
- j) incrementare la pressione politica sugli Stati Uniti nel quadro dei negoziati al fine di garantire la piena reciprocità dei visti e la parità di trattamento per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza discriminazioni, per quanto concerne l'accesso agli Stati Uniti;
- k) includere nell'accordo una clausola in materia di corruzione, frode fiscale, evasione fiscale e riciclaggio di denaro, al fine di istituire una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e gli Stati Uniti, includendo meccanismi di cooperazione internazionale più efficienti, assistenza giuridica reciproca, recupero dei beni, assistenza tecnica,

¹ Sentenza del 24 giugno 2014 nella causa C-658/11, *Parlamento/Consiglio*.

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

scambio di informazioni e attuazione delle raccomandazioni e delle norme internazionali.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	31.3.2015
Esito della votazione finale	+: 41 -: 10 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kshetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski